# PROGETTO FORMATIVO CORSO ODONTOTECNICO TRIENNALE

## A. PREMESSE

La professione di odontotecnico è stata istituita dal regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 che ne definisce il profilo professionale, quale "arte ausiliaria delle professioni sanitarie".

Il decreto 28 ottobre 1992 del Ministero della Salute "Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi", ha istituito corsi di competenza regionale di durata triennale per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico.

L'odontotecnico, ai sensi dell'articolo 11 del citato regio decreto n. 1334/1928, è autorizzato "unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi. È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato odontoiatra, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata."

Per l'ammissione al corso di odontotecnico triennale è necessario essere in possesso di un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di una scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Il corso triennale, ai sensi del regio decreto n. 1334/1928 e del D.M. 28 ottobre 1992, della durata complessiva di n. 3564 ore, articolate in 33 settimane annuali, si sviluppa su un itinerario formativo che armonizza conoscenze teoriche, esercitazioni pratiche e stage formativo presso strutture convenzionate con l'organismo che gestisce il corso medesimo.

Il corso si conclude con un esame finale ed il rilascio di un attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico il cui modello di attestato di qualifica è approvato dalla Giunta regionale.

#### **B. UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI**

L'attività di formazione professionalizzante viene svolta con l'utilizzo delle principali attrezzature individuate nell'Allegato A "Elenco delle attrezzature tecniche e strumentali per odontotecnici" del decreto del Ministero della Sanità del 3 maggio 1994 "Determinazione delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti ausiliarie sanitarie".

## C. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CORSO

- 1. L'organismo formativo provvede alla nomina di un direttore del corso, in possesso di adeguata e documentata esperienza didattica ed organizzativa, prescelto prevalentemente tra il personale docente e al quale viene affidata la diretta responsabilità del conseguimento degli obiettivi didattici ed organizzativi, nonché quelli relativi all'accertamento dei requisiti di ammissione al corso, delle procedure di valutazione, dell'operatore dei tutors e delle frequenze dei discenti.
- 2. I docenti sono nominati dall'organismo formativo, con incarico annuale, tenendo conto delle specifiche esperienze professionali e didattiche attinenti le materie di insegnamento.
- 3. Gli incarichi di docenza, nonché quelli di tutor, sono attribuiti sulla base dei curricula, conservati presso la sede operativa, che ne comprovano il possesso di idonei ed adeguati titoli e l'esperienza nelle funzioni assegnate.

## D. AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE

1. Per l'ammissione al corso è necessario essere in possesso di un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente dopo il consequimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

## E. PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE

- Il corso ha durata triennale, per un ammontare di complessive 3564 ore, e prevede lo svolgimento di attività teorica, esercitazioni pratiche e stage formativo, come specificato al paragrafo "Articolazione del corso".
- 2. La frequenza all'attività formativa è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato con le assenze il 10 per cento dell'orario previsto per ogni anno e comunque non può superare il 10 per cento dell'orario previsto per ciascuna materia d'insegnamento, fatte salve assenze giustificate per gravi motivi di malattia, maternità e servizio militare, nonché per improcrastinabili motivi di lavoro certificati. In tali casi l'organismo formativo pianificherà ogni anno attività di recupero e, valutato il grado di raggiungimento degli obbiettivi formativi, ammettere l'allievo ai vari anni formativi.
- 3. L'accesso al secondo e al terzo anno di corso è subordinato al superamento di una prova da svolgere al termine di ciascun anno per ogni materia d'insegnamento e, in ogni caso, al raggiungimento del monte ore annuale previsto.

- 4. Nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione del corso, a causa di assenze ingiustificate superiori al 10 per cento, come sopra indicato, o per cessazione volontaria della frequenza, l'organismo formativo provvederà al rilascio di una dichiarazione delle competenze acquisite nel percorso effettuato. Tale dichiarazione avrà valore di credito formativo per l'eventuale ripresa della frequenza.
- 5. La parte teorica del corso di formazione è svolta con lezioni frontali; può essere prevista anche in modalità FAD (formazione a distanza), per un massimo del 30% del monte ore relativo a ciascun anno.
- 6. La formazione svolta in modalità FAD dovrà essere adeguatamente erogata e l'organismo formativo deve garantire la tracciabilità della partecipazione del discente alla medesima. La documentazione che attesta l'avvenuta formazione in FAD dovrà essere conservata presso la sede operativa e messa a disposizione per i controlli dell'ente accreditante.

## F. ARTICOLAZIONE DEL CORSO

 Il corso si articola in tre anni e dura complessivamente n. 3564 ore, organizzate in 33 settimane per ogni anno. Si riporta di seguito lo schema riassuntivo delle materie di insegnamento del corso, con l'indicazione delle ore annuali da svolgere per ciascuna materia.

Materie di insegnamento	Ore annuali di insegnamento		
	1° anno	2° anno	3° anno
Diritto commerciale, legislazione sociale e pratica commerciale	66	66	66
Fisica	99	99	99
Chimica e Laboratorio	66	99	99
Scienza dei materiali dentali e laboratorio	165	198	198
Anatomia, fisiologia e igiene	66	66	66
Gnatologia	132	99	99
Disegno e modellazione odontotecnica	99	99	99
Lingua straniera	99	66	66
Esercitazioni di laboratorio odontotecnico	396 di cui 119 stage	396 di cui 119 stage	396 di cui 119 stage
Totale ore	1.188	1.188	1.188

## **G. ESAME FINALE**

- Coloro che hanno frequentato positivamente il corso di odontotecnico, ai sensi del decreto ministeriale 28 ottobre 1992 e delle linee guida regionali, sono ammessi a sostenere il relativo esame finale.
- 2. L'esame finale consta di tre prove intese ad accertare le capacità professionali acquisite:
  - a) una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema di contenuto culturale con specifici riferimenti all'attività professionale; il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della suddetta prova è di massimo sei ore,
  - b) una prova pratica, che deve essere effettuata con modalità che offrano la più ampia possibilità di verifica della preparazione tecnica del candidato; il tempo a disposizione del candidato è di massimo otto ore,
  - c) un colloquio su tutte le materie svolte nell'ambito dei programmi di insegnamento del corso, con particolare riguardo ai contenuti sostanziali delle attività didattiche professionalizzanti.
- 3. Al termine dell'esame la commissione valuta le prove e per ciascun candidato esprime un giudizio complessivo in settantesimi. Sono dichiarati idonei i candidati che hanno riportato una valutazione di almeno 42/70 (quarantadue settantesimi).
  - A coloro che hanno superato l'esame finale viene rilasciato un attestato di qualifica di odontotecnico firmato dal Presidente della commissione giudicatrice, dal rappresentante della Regione e dal rappresentante del Ministero della Salute.
- 4. Qualora il candidato all'esame finale non risulti idoneo, può ripetere la prova di esame in apposita sessione, istituita a distanza di tre mesi dalla prima.
- 5. Se il candidato non risulti idoneo nemmeno in questa seconda prova, può ripetere la frequenza del corso e sostenere le prove finali di esame una sola volta negli anni successivi.